



TRIBUNALE DI NAPOLI

Giudice del lavoro e della previdenza

Udienza di discussione del VIII/X/XIX

Dinanzi al Tribunale, in persona della dott.ssa EEEEE, nella causa civile indicata in epigrafe con

OGGETTO: categoria e qualifica

TRA

ELETTRA rappresentata e difesa dall'avv. SEMPRONIO e TIZIO

Ricorrente

E

PROCOPIO rappresentato e difeso dall'avv. CAIO

Resistente

Sono comparsi dinanzi al tribunale per parte ricorrente l'avv. TIZIO e per parte resistente l'avv. MEVIA per delega dell'avv. CAIO; I procuratori si riportano ai rispettivi atti; ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa CAIETTA t.q., nonché **la ricorrente di persona, che liberamente interrogata dichiara:** "Con me lavorava un'infermiera, inoltre nello studio c'era la segretaria; per un periodo ho fatto da segretaria oltre alle mie mansioni di tecnico ortopedico, tanto per circa 5-6 mesi; lavoravo dal lunedì al sabato per un periodo, poi secondo le esigenze del professore ho lavorato per tre giorni a settimana, il mio ricordo dei periodi è riportato in ricorso; quando andavo tutti i giorni avevo le chiavi aprivo e chiudevo lo studio, preciso anche quando andavo tre volte a settimana; quando mi assentavo telefonavo e chiedevo il permesso di farlo, ho sempre cercato di evitare di assentarmi perché eravamo solo in due, cercavo di non creare disagi"

Il giudice formula la seguente proposta: "che le parti si accordino per 8.000,00 oltre contributo spese legali".

La ricorrente dichiara che accetterebbe L'avv. MEVIA si riserva di riferire

Il giudice ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza

AMMETTE

La prova testimoniale come indicata nei rispettivi atti con due testi a scelta e FISSA per l'escussione l'udienza del 5 maggio 2020 Ore 11,00

Onera le parti di:

--eseguire le intimazioni con congruo anticipo e ripeterle in caso di esito negativo,

--documentare ove occorra le ricerche anagrafiche compiute per individuare l'esatto indirizzo dei testi,

--documentare in udienza - in caso di assenza dei testi - le intimazioni complete di relata onde consentire al Tribunale di dare impulso al processo.

Il Giudice del Lavoro

EEEEEE

A SEGUIRE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE OVE LE PARTI RAGGIUNGONO L'ACCORDO



TRIBUNALE DI NAPOLI

Giudice del lavoro e della previdenza

Udienza di discussione del III/XI/XIX

Dinanzi al Tribunale, in persona della dott.ssa EEEEEEE, nella causa civile indicata in epigrafe con

OGGETTO: categoria e qualifica

TRA

ELETTRA rappresentato e difeso dall'avv. SEMPRONIO e TIZIO

Ricorrente

E

PROCOPIO rappresentato e difeso dall'avv. CAIO

Resistente

Sono comparsi dinanzi al tribunale per parte ricorrente l'avv. TIZIO e per parte resistente l'avv. CAIO i quali rientrano e dichiarano che **hanno raggiunto un accordo per l'importo indicato DAL GIUDICE DI EURO 8.000,00, OLTRE SPESE**

chiedono a questo punto breve rinvio a 15 giorni per formalizzare l'accordo già raggiunto, impegnandosi a inviare con note di trattazione scritta l'accordo conciliativo e a chiedere al tribunale all'esito di emettere sentenza di cessata materia.

Il giudice invita i difensori a inviare predetto accordo conciliativo, con le sottoscrizioni delle parti o dei loro procuratori speciali (con procura speciale in tal caso) entro i prossimi 20 giorni unitamente a sintetiche note di trattazione scritta che richiamino l'accordo.

FISSA

per la prospettata definizione con sentenza di cessata materia del contendere la data del I.XII.XX IN TRATTAZIONE SCRITTA.

Del che è verbale.

Il Giudice del Lavoro

A SEGUIRE L'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA E LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott.ssa EEEEE, in funzione di giudice unico, **all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio** ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile indicata in epigrafe avente ad

OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di ordinanza ex art. 185 *bis* c.p.c..

TRA

ELETTRA, rappresentata e difesa dagli avv.ti SEMPRONIO E TIZIO

Ricorrente

E

PROCOPIO rappresentato e difeso dall'avv. CAIO

Resistente

Conclusioni come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

I fatti di causa e le salienti difese

Con ricorso ritualmente notificato parte istante ha esposto che-

- ha lavorato presso lo studio professionale del dott. PROCOPIO, medico ortopedico, dal IX.IV.XII al X.X.XVI;

--è stata assunta con mansioni di tecnico addetto alla somministrazione ai pazienti delle terapie ortopediche, "in particolare a mezzo POMPA DIAMAGNATICA, TECAR TERAPIA E LASER EXAND" (cf. ricorso a pagina 2);

--ha svolto ulteriori mansioni di segreteria e gestione delle forniture;

--ha lavorato: dal IX.IV.XII al XXX.IV.XII dal lunedì al sabato, dal I.V.XII al XXX.VII.XII per quattro giorni alla settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, dal I.VIII.XII al XXX.III.XIII dal lunedì al sabato, dal I.IV.XIII al XXX.VI.XIII per tre giorni alla settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, dal I.VII.XIII al XXX.XII.XIII dal lunedì al sabato, dal I.I.XIV al XXX.VI.XIV per tre giorni alla settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, dal I.VII.XIV al XXX.IV.XV dal lunedì al sabato, dal I.V.XV al XXX.VIII.XV per tre giorni alla settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, dal I.IX.XV al XXX.XII.XV dal lunedì al sabato e dal I.I.XVI al XXX.X.XVI per tre giorni alla settimana sempre compresi tra il lunedì ed il venerdì, secondo i turni settimanalmente predisposti dal datore di lavoro;

--ha lavorato dalle ore 14:30 alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14:30 alle 18:30 il sabato;

--è stata sottoposta al potere datoriale del dott. PROCOPIO;

--non è mai stata formalmente assunta;

--ha percepito le retribuzioni, inferiori a quanto dovuto per legge, analiticamente indicate in ricorso;

--il rapporto di lavoro è cessato in data XXX.X.XVI a seguito di volontarie dimissioni per giusta causa, non potendo più sostenere le conseguenze economiche della propria sotto retribuzione, oltre il mancato riconoscimento del diritto di inquadramento.

Ciò posto, ha chiesto all'Adito Tribunale di: "accertare e dichiarare, che tra la dott.ssa ELETTRA ed il Dott. PROCOPIO è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal I.IV.XII e fino al XXX.X.XVI, svoltosi secondo le modalità e tempi di cui alla premessa del presente atto;

2. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 3 livello super del CCNL studi professionali area medico sanitaria o altro livello di inquadramento che dovesse risultare provato all'esito dell'istruttoria o comunque che il Giudice riterrà di giustizia;

3. Per l'effetto condannare il Dott. PROCOPIO nella qualità di datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 36.367,42, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, tredicesime mensilità e ratei, quattordicesime mensilità e ratei, festività, ferie non godute, permessi non goduti e TFR lordo, il tutto come da conteggi allegati al presente ricorso per formarne parte integrante, ovvero alla diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;

4. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione ai procuratori che ne fanno anticipo”.

Instaurato il contraddittorio, il resistente si è costituito e preliminarmente ha allegato che le prestazioni lavorative svolte dalla ricorrente rientravano in regime di lavoro autonomo, in quanto titolare di partita IVA ed ha eccepito l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Il G.L., all'udienza del VIII/X/XIX, preso atto che la sua precisa proposta conciliativa di euro 8.000,00 non veniva accettata, ammetteva la prova testimoniale prevista per l'udienza del V.V.XX.

Successivamente, rinviata la causa a seguito della normativa emergenziale, all'udienza in presenza del III.XI.XX, le parti dichiaravano di voler rinunciare all'istruttoria e di accettare integralmente la proposta conciliativa del giudice, chiedendo rinvio della trattazione per concludere in sede stragiudiziale l'accordo transattivo e domandare, all'esito, al giudice adito, di pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.

Le parti nei giorni precedenti all'odierna trattazione scritta, hanno inviato unitamente alle note di trattazione scritta il verbale che attesta l'avvenuta stipula della conciliazione. Il giudice, viste le misure organizzative adottate in data XXVIII.IV.XX dal Tribunale di Napoli, con provvedimento n. prot. XXX, nonché il Protocollo Sezionale, in attuazione dell'art. 83 del d.l n. 18/2020, in data III.XI.XX su richiesta delle parti ha fissato l'odierna trattazione scritta. In data odierna I.XII.XX, all'esito della trattazione scritta, viste le note di trattazione scritta, con relativi allegati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la stessa con sentenza redatta e depositata in pari data.

Le ragioni della cessata materia.

In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, attesa l'avvenuta conciliazione tra le parti, con atto di scrittura privata del XXIII.XI.XX, per la somma complessiva di euro 8.000,00, come da accordo allegato in atti.

Il Giudice rileva che l'avv. SEMPRONIO attesta che il file depositato che documenta l'accordo transattivo è copia informatica conforme all'originale.

Affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del 5.11.2019).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez. II n. 19845 del 23.07.2019 est. Oliva), deve assumere la forma di sentenza.

Nella fattispecie che occupa l'accordo conciliativo è un fatto sopravvenuto, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.

Il governo delle spese

Ai fini della valutazione delle spese, da farsi ovviamente secondo il canone della soccombenza virtuale, il G.L. dà atto che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, documentato dal ricorrente nel fascicolo telematico (cfr. scritti difensivi depositati in data XXIV.XI.XX), include anche la pattuizione relativa alle spese di lite, per le quali entrambe le parti chiedono la compensazione. Tale accordo costituisce di per sé ragione grave per compensare integralmente le spese in tale sede. A ciò si aggiunga la considerazione che l'importo pattuito rappresenta circa un quarto di quanto richiesto in ricorso il che si traduce oggettivamente in una soccombenza reciproca

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa EEEEE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi e si inserisca nelle annotazioni a cura della Cancelleria che si tratta di provvedimento emesso ex art. 185 *bis* c.p.c..

Napoli, addì I.XII.XX

Il Giudice del Lavoro

EEEEE